

## Edizione di martedì 29 Dicembre 2020

### CASI OPERATIVI

[\*\*Contratto di engineering: quali sono gli effetti della mancata realizzazione dell'opera?\*\*](#)  
di EVOLUTION

### AGEVOLAZIONI

[\*\*Regime speciale per lavoratori impatriati: in una circolare i chiarimenti delle Entrate\*\*](#)  
di Euroconference Centro Studi Tributari

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[\*\*La residenza fiscale durante la pandemia Covid-19\*\*](#)  
di Ennio Vial

### ADEMPIMENTI

[\*\*EUR1, EURMED, ATR e la proroga al 31 gennaio 2021\*\*](#)  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### IVA

[\*\*La disciplina Iva degli omaggi – II° parte\*\*](#)  
di Stefano Rossetti

## CASI OPERATIVI

### **Contratto di engineering: quali sono gli effetti della mancata realizzazione dell'opera?**

di EVOLUTION

DIGITAL Master di specializzazione

## SPORT, TERZO SETTORE, NON PROFIT. CHE FARE?

[Scopri di più >](#)

**Nel contratto di engineering commerciale, l'impresa engineer ha l'obbligo di elaborare e realizzare un determinato progetto. Cosa accade se l'opera non viene portata a termine nei tempi e alle condizioni concordate con il committente?**

Nell'ambito del contratto di engineering cd. operativo, assume particolare rilievo l'obbligo di raggiungimento del risultato sotteso al contratto, consistente nell'ultimazione dell'opera progettata (Corte di Cassazione, n.13880/2018).

Responsabilità primaria del *engineer* è infatti assicurare il conseguimento dello scopo contrattuale: la realizzazione dell'opera nei tempi ed in conformità agli standard tecnico-qualitativi prefissati dal committente.

Più precisamente, l'*engineer*, all'atto della sottoscrizione del contratto, concede diverse garanzie tecniche: adeguatezza del progetto, completamento dell'opera nei tempi previsti, qualità, quantità e durata dei materiali utilizzati nella costruzione, buon funzionamento dell'impianto, ecc..



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## AGEVOLAZIONI

### **Regime speciale per lavoratori impatriati: in una circolare i chiarimenti delle Entrate**

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

## LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: NOVITÀ E COMPILAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati** è stato introdotto dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#) ed è stato oggetto di successive modifiche ad opera del **Decreto Crescita** ([articolo 5 D.L. 34/2019](#)).

In estrema sintesi, la disposizione attualmente in vigore prevede il concorso alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30%** dei **redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente e **redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia** da lavoratori che **trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato**, purché siano rispettate le seguenti **condizioni**:

- i lavoratori **non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni**;
- l'attività lavorativa** è prestata prevalentemente **nel territorio italiano**.

Vengono poi previste specifiche **agevolazioni** al ricorrere di determinate condizioni richiamate dallo stesso [articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#).

Le novità introdotte nell'ambito della disciplina in esame con il **D.L. 34/2019** sono state commentate dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 33/E/2020](#), pubblicata ieri, **28 dicembre**.

Particolare rilievo assumono, a tal proposito, i **chiarimenti** forniti con riferimento ai casi di **mancata iscrizione all'Aire**.

Come già ricordato, infatti, questo **regime di favore** richiede, per la sua applicazione, che il contribuente **non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti** il rientro e

si impegni a permanervi per almeno due anni, a pena di decadenza.

Un'importante novità prevista dal **Decreto Crescita** è la previsione secondo cui “*I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni* sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a”.

Questa nuova disposizione permette quindi ai **contribuenti che non risultano iscritti all'Aire** (o vi risultano iscritti per un **periodo inferiore a quello richiesto**) di **comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni**.

La stessa previsione, tuttavia, **non può trovare applicazione** nel caso in cui un **cittadino straniero, dopo aver vissuto in Italia trasferendovi la residenza fiscale, si trasferisca nuovamente all'estero** senza provvedere alla cancellazione dall'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Chiarisce tuttavia la circolare che “*attesa la ratio della norma, volta ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro, si ritiene che il cittadino straniero, che non si sia cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia, ma sia in grado di comprovare di aver avuto effettivamente la residenza all'estero sulla base delle disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni nei periodi di imposta in cui era formalmente residente in Italia, possa comunque accedere al regime fiscale in esame*”.

La **parte finale della circolare** analizza poi alcuni “**casi particolari**”, fornendo, tra l'altro, interessanti chiarimenti con riferimento alla possibilità di applicare il **regime forfettario** nel caso in cui il contribuente **rientri in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo**.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate precisa che i **contribuenti in regime forfettario** non possono beneficiare del regime previsto per i **lavoratori impatriati**, in quanto i redditi prodotti in regime forfettario **non partecipano alla formazione del reddito complessivo**.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***La residenza fiscale durante la pandemia Covid-19***

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## **LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Uno degli elementi da valutare, a seguito della pandemia Covid-19, attiene alla **residenza fiscale delle persone fisiche**.

Generalmente, infatti, risulterà **irrilevante** ai fini della valutazione della residenza delle persone fisiche, la **quarantena da Covid-19**.

Come ha rilevato l'Ocse, peraltro, **alcuni Paesi si sono già espressi in tal senso** (Regno Unito, Australia, Irlanda). Ma la questione va valutata con **attenzione**.

Lo stesso Ocse ha diramato **ad inizio aprile 2020** diversi contributi inerenti gli effetti della pandemia da Covid-19 su **alcuni aspetti connessi alla fiscalità internazionale**, come la **residenza delle persone fisiche** ([www.oecd.org/coronavirus/en/](http://www.oecd.org/coronavirus/en/)).

In relazione, infatti, alle restrizioni collegate agli spostamenti tra Paesi e/o tra Stati, **diversi soggetti non sono stati più in grado di spostarsi**, ad esempio per tornare nello Stato in cui effettivamente vivono.

È capitato, ad esempio, che alcuni **soggetti fiscalmente residenti all'estero**, iscritti Aire, per un qualsiasi motivo si sono trovati **bloccati in Italia e non sono più riusciti a rientrare nel Paese estero di residenza** e, a seguito dei vari "*lock down*", hanno trascorso così più di 183 giorni in Italia.

Come noto, secondo l'[articolo 2 Tuir](#), la **permanenza per più della metà del periodo di imposta nel nostro Paese** è una condizione che potrebbe rendere qui fiscalmente residente un soggetto.

L'Ocse rileva, però, come la crisi Covid-19 rappresenti una **circostanza eccezionale**. Le autorità fiscali dovranno considerare un **arco temporale più lungo per valutare lo stato di residenza di una persona**.

Sulla questione è stata di recente resa nota l'**interrogazione parlamentare alla risposta in Commissione VI Finanze n. 5-04654** in cui gli onorevoli hanno osservato come i vari Governi abbiano adottato, durante il 2020, **misure restrittive sulla libertà di circolazione**.

La circostanza potrebbe avere quindi un impatto sulla determinazione della **residenza fiscale**. L'**interrogazione parlamentare** è nata, pertanto, dalla necessità di sollecitare l'amministrazione finanziaria affinché vi fosse una **pronuncia esplicita di rinvio al 2021** per l'applicazione del criterio della permanenza per oltre "183gg".

I parlamentari hanno chiesto **precise indicazioni circa le iniziative che l'Agenzia delle Entrate intende adottare per garantire ai cittadini iscritti Aire di non vedere compromesso il proprio status di residenza fiscale all'estero** in ragione di un più prolungato **periodo di permanenza in Italia durante il 2020**, considerato che, sia la **mobilità nazionale**, che quella **internazionale** hanno risentito e continuano a risentire delle **misure di contenimento del Covid**.

L'Amministrazione Finanziaria, in prima battuta, si è espressa ricordando che **l'iscrizione Aire non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale**.

In ogni caso, infatti, se un contribuente è **ritenuto residente da due Stati**, si deve far riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni (**tie break rules**).

La pandemia Covid, però, rappresenta una **condizione particolare** e l'Amministrazione Finanziaria, in risposta all'interrogazione parlamentare, ha confermato il proprio **parere favorevole** circa quanto stabilito in sede Ocse ad aprile 2020, anche per **non gravare** sugli adempimenti delle varie **amministrazioni** e dei **contribuenti**.

Di conseguenza, pertanto, **se una persona fisica non residente fiscalmente in Italia è stata costretta a prolungare il periodo di soggiorno in Italia a causa della circostanza straordinaria ed eccezionale della pandemia**, ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione al fine di stabilire, per detta persona, una variazione di residenza ai fini dei singoli trattati, con particolare riferimento al criterio del "**soggiorno abituale**".

## ADEMPIMENTI

### ***EUR1, EURMED, ATR e la proroga al 31 gennaio 2021***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Corso per dipendenti

## **TUTTO TRIANGOLAZIONI E NOVITÀ IVA COMUNITARIA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Vista la **proroga fino al 31 gennaio 2021** dello **stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, effettuata con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, l'Agenzia delle dogane e monopoli ha esteso sino alla stessa data del **31 gennaio** la possibilità di emettere i **previdimati certificati EUR1, EurMed, ATR** al fine di contribuire a sostenere le imprese nazionali operanti nello strategico settore dell'**export**.

Il termine per il rilascio di **certificati previdimati attestanti l'origine preferenziale della merce** è stato più volte prorogato, dal 21 luglio, al 31 ottobre e adesso al **31 gennaio 2021** ed illustrato con circolari 16/U/2020, 21/U/2020 e, in ultimo, con la circolare 42, Prot. 379836/RU del 28 ottobre 2020.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni sarà **abrogata la semplificazione procedurale della previdimazione**.

I **certificati di circolazione Eur1, EUR MED e ATR non potranno più essere rilasciati** in tempi rapidi dagli spedizionieri e sarà, inoltre, necessario presentare tutte le prove dell'origine preferenziale delle merci (dichiarazioni di origine preferenziale dei fornitori).

La nuova procedura in questione interviene sulla mera **modalità di richiesta della certificazione** e sulla **modalità di compilazione da parte dell'operatore economico**, restando invariati i modelli ed i formulari attualmente previsti in materia di certificazione dell'origine delle merci e le modalità – **ordinaria o "previdimata"** – di rilascio del certificato da parte dell'Ufficio delle Dogane. La procedura sarà resa disponibile, in via sperimentale, **a partire dal 10 novembre 2020** – secondo le modalità operative che saranno pubblicate sul portale dell'Agenzia – e potrà essere **usata facoltativamente** diventando **obbligatoria solo a partire dal 19 gennaio 2021**.

La nuova procedura sarà fruibile tramite il portale Aida e consente di **acquisire i dati utili alla**

**compilazione** dei certificati **direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione** di riferimento e la stampa del certificato richiesto sui modelli tipografici previsti dalla normativa vigente.

La **procedura digitalizzata** si delinea come lo strumento a regime, in quanto è il solo che può garantire **adeguati livelli di controllo e di servizio** in termini di **efficienza ed economicità dell'azione amministrativa**, in considerazione del **prevalente interesse pubblico e delle risorse a disposizione dell'Amministrazione**, seppur sia stato previsto, al fine di consentire un passaggio armonico al nuovo sistema, un regime transitorio temporaneo in cui è possibile utilizzare **entrambe le procedure**.

L'[articolo 64 Regolamento UE 952/2013 \(CDU\)](#) reca le norme primarie per poter beneficiare delle **agevolazioni tariffarie** contenute in accordi preferenziali fra UE e Paesi terzi e delle misure tariffarie concesse unilateralmente dalla stessa UE nei confronti di taluni Paesi o territori in via di sviluppo.

Ai fini della concessione del trattamento preferenziale, è richiesta la presentazione di **specifiche documentazione** a titolo di prova dell'origine.

L'**EUR1** è un documento che attesta l'**origine preferenziale comunitaria** di merci **destinate ad uno dei Paesi extra-UE** che godono di accordi preferenziali daziari con l'**Unione Europea**, come Svizzera, Islanda, Norvegia, Turchia, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, ecc. Viene rilasciato dalla Dogana tramite uno **spedizioniere doganale**.

Permette al cliente di **non pagare dazi all'importazione o di pagarli in misura ridotta**.

Può essere sostituito da una **semplice dichiarazione su fattura per spedizioni di importo inferiore a 6.000,00 euro** o, per importi superiori, da parte di una **ditta che abbia lo status di AEO** (Operatore Economico Autorizzato) o lo *status* di Esportatore Autorizzato o per gli Esportatori registrati al REX (per esportazioni in Canada e Giappone).

I Certificati **EUR MED** sono rilasciati per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai Paesi appartenenti all'area del cumulo pan-euro-mediterraneo (Convenzione Pan Euro Med). Le norme sono **in fase di revisione** e un nuovo insieme di norme di origine dovrebbe essere applicabile a **metà del 2021**, comprese disposizioni sul cumulo, la restituzione dei dazi, la tolleranza e la regola di non modifica che sarà allentata.

L'**A.TR.** è un certificato che, negli **scambi tra UE e Turchia**, consente alle merci di godere di un **trattamento daziario preferenziale**.

La **Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia** ha stabilito le procedure finalizzate al rilascio dei certificati A.TR., necessari per l'ottenimento dei benefici daziari negli scambi di merci tra le parti, indipendentemente dall'origine dei prodotti stessi.

L'A.TR. viene rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione ed attesta che la merce a cui si riferisce è in **posizione di libera pratica (nota Prot. 151838/RU del 22.05.2020)**.

Le Linee guida, in materia di **origine preferenziale delle merci**, sono contenute nella nota prot. 125912/RU del 27.12.2018; le disposizioni di cui alla **nota prot. n. 91956/RU del 26.07.2019**, relativa alle procedure per il rilascio dei certificati attestanti l'origine preferenziale delle merci, si intendono **prorogate fino a fine gennaio 2021**.

## IVA

### ***La disciplina Iva degli omaggi – II° parte***

di Stefano Rossetti

Master di specializzazione

## TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Diversamente da quanto visto nella [prima parte del presente contributo](#), le cessioni gratuite di beni alla cui **produzione o alla cui commercializzazione è finalizzata l'attività di impresa** sono **operazioni soggette ad Iva, indipendentemente dal costo unitario del bene oggetto di cessione.**

Secondo la prassi amministrativa “*gli acquisti di beni destinati ad esse ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero 4, del D.P.R. n. 633 del 1972*

” (**circolare 188/E/1998**).

Corollario di quanto sopra è rappresentato dal **pieno diritto alla detrazione dell'Iva all'atto dell'acquisto delle materie prime** necessarie per la produzione dei beni oggetto di omaggio o dei beni oggetto di commercializzazione, in quanto, trattandosi di beni generalmente prodotti o commercializzati dal soggetto passivo Iva che ne fa omaggio, **al momento dell'acquisto non se ne conosce il destino** (beni destinati al mercato vs beni destinati a regalia).

La *ratio* della norma risiede nel ragionamento logico secondo cui **i beni oggetto di cessione gratuita sarebbero destinati al mercato con applicazione dell'Iva sul corrispettivo, ma la cessione gratuita “distrae” tali beni dalla loro funzione e l'assenza di corrispettivo creerebbe un'asimmetria impositiva.**

Pertanto, il legislatore, **ammettendo la detrazione dell'Iva assolta al momento dell'acquisto e al contempo l'assoggettamento ad imposta all'atto della cessione gratuita**, impedisce che i beni giungano al consumatore finale detassati e che possano fuoriuscire dal “circuito” Iva. **Per garantire la simmetria del sistema impositivo la loro cessione risulta sempre rilevante ai fini del tributo.**

La **base imponibile** su cui applicare l'aliquota, in questi casi, è rappresentata dal “**prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni**” ([articolo 13, comma 2, lettera c, D.P.R. 633/1972](#)).

Nell'ipotesi in cui le materie prime acquistate o i prodotti da commercializzare fossero già destinati *ab origine* ad essere destinati a regalie, allora l'Iva assolta all'atto dell'acquisto **può non essere portata in detrazione e, di conseguenza, la cessione gratuita sarà effettuata fuori dal campo di applicazione dell'imposta**. Quanto esposto vale **a prescindere dal valore del bene**.

Sulla base di quanto abbiamo visto sopra, dunque, le **cessioni gratuite** (per cui l'impresa si è detratta l'Iva) di beni prodotti o commercializzati dall'impresa rappresentano operazioni imponibili che devono scontare l'imposta sul valore aggiunto e **devono essere documentate**.

Considerata la finalità della cessione gratuita, il legislatore fiscale, operando una deroga al criterio generale dell'addebito dell'imposta in via di rivalsa, ha previsto, all'[articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), la **facoltatività del diritto di rivalsa** per le operazioni *ex [articolo 2, comma 2, punto 4\), D.P.R. 633/1972](#)*.

L'Iva che, ai sensi dell'[articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), non è stata addebitata in via di rivalsa non può essere considerata un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

L'Amministrazione finanziaria, con la [circolare 57/E/2001](#), par. 8.1, ha chiarito che “**nel caso in cui il cedente decida di non addebitare l'Iva e di procedere con l'emissione di un'autofattura o con l'annotazione nel registro degli omaggi, l'operazione genera un debito d'imposta verso l'Erario e, nel contempo, un onere per il soggetto che ha deciso di effettuare la cessione gratuita**. Tale onere, tuttavia, è **indeducibile** ai fini delle imposte dirette, in quanto l'articolo 64 [oggi articolo 99], comma 1, del Tuir dispone che le imposte per cui è possibile richiedere, anche solo facoltativamente, la rivalsa non sono ammesse in deduzione”.

Le imprese che si avvalgono di questa **deroga**, prevista appositamente per agevolare i rapporti commerciali degli operatori che intendono omaggiare i propri clienti e/o fornitori, secondo quanto chiarito dalla [circolare 32/501388 del 27.04.1973](#), possono, alternativamente:

- **emettere un'autofattura singola per ciascuna cessione ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese**, con l'indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, all'annotazione che trattasi di “**autofattura per omaggi**”;
- **annotare su un apposito “registro degli omaggi”**, tenuto a norma dell'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#), l'ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, in ciascun giorno e con le relative imposte, **distinti per aliquote**.